



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

Oggetto:

Omologa concordato preventivo – Reclamo – Legittimazione
--

Ud. 15/4/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9037/2024 R.G. proposto da
OVERMACH S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via San
Tommaso d'Aquino n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mazzitelli, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Scotti

- ricorrente -

contro

OMV S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Trastevere
n. 209, presso lo studio dell'avv. Daniele Cella, che la
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Riccardo Pasolini

- controricorrente -

e nei confronti di

Alberto ABBATE, nella qualità di commissario giudiziale del
concordato preventivo OMV S.p.A.

- intimato -

avverso la sentenza n. 245/2024 della Corte d'Appello di Torino,
depositata il 15.3.2024;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.4.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vercelli omologò il concordato preventivo in continuità proposto ai suoi creditori da OMV S.p.A., nonostante il dichiarato dissenso di Overmach S.p.A., società che aveva venduto con patto di riservato dominio a OMV S.p.A. un macchinario, di cui rivendicava la proprietà per il mancato pagamento del saldo del prezzo.

Overmach S.p.A. propose contro la sentenza del tribunale reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019), al fine di ribadire la rivendica della proprietà del bene ceduto con patto di riservato dominio e non pregiudicare l'esito della causa nel frattempo instaurata presso il Tribunale di Parma per ottenerne la consegna.

La Corte d'appello di Torino rigettò il reclamo, negando a Overmach S.p.A. la legittimazione ad impugnare l'omologazione del concordato preventivo, per non avere essa proposto tempestiva opposizione davanti al tribunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.c.i.i.

Contro la sentenza della corte territoriale Overmach S.p.A. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

OMV S.p.A. si è difesa con controricorso, mentre è rimasto intimato il commissario giudiziale.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione o comunque falsa applicazione dell'art. 51 Codice della Crisi in correlazione all'art. 48 stesso codice nonché, occorrendo, degli artt. 156 e 153 c.p.c.».

La ricorrente censura il diniego di legittimazione a reclamare la sentenza di omologazione del concordato preventivo, sostenendo, nell'ordine: di essere legittimata in quanto creditrice dissenziente e, quindi, a prescindere dalla successiva opposizione; che l'opposizione sarebbe comunque tempestiva, perché trasmessa al commissario giudiziale e alla PEC della procedura entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza; che l'opposizione, anche se tardiva, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo; che comunque la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di rimessione in termini.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.c.i.i., sono legittimate a proporre reclamo «le parti» del procedimento di omologazione. I creditori sono «parti» del procedimento di omologazione in quanto abbiano presentato opposizione come previsto nell'art. 48, comma 2, c.c.i.i., non essendo a tal fine sufficiente il mero dissenso espresso in sede di dichiarazione di voto sulla proposta del debitore.

Va qui tenuto fermo il principio di diritto già recentemente espresso in fattispecie analoga: *«In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta solo alle parti "formali" che*



abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione» (Cass. n. 5937/2026, che ha dato continuità, sotto il regime del c.c.i.i., all'orientamento giurisprudenziale già affermato nel vigore della legge fallimentare: Cass. n. 19810/2025).

1.1.2. In tale contesto, non vi è dubbio che l'opposizione debba essere tempestiva, posto che l'art. 48, comma 2, definisce espressamente «perentorio» il termine di dieci giorni prima dell'udienza, il che significa che l'opposizione proposta dopo la scadenza del termine è inefficace.

Rispetto alla necessità di rispettare il termine perentorio, non ha alcuna attinenza l'invocazione del principio di sanatoria dei vizi formali dell'atto processuale per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), posto che la disciplina dei termini (artt. 152 e s. c.p.c.) non interferisce con quella della nullità degli atti per inosservanza di forme (artt. 156 e s. c.p.c.).

1.1.3. La memoria contenente l'opposizione, in quanto atto di costituzione davanti al giudice nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, va «depositata» in tribunale e nessuna rilevanza – ai fini del rispetto del relativo termine – può essere attribuita alla trasmissione dell'atto al commissario giudiziale e all'indirizzo di posta elettronica della procedura.

L'errore commesso in tal senso dalla ricorrente non rappresenta «una causa ad essa non imputabile» (art. 153, comma 2, c.p.c.), sicché correttamente la corte d'appello ha ritenuto non accoglibile l'istanza di rimessione in termini.



L'adempimento necessario (deposito della memoria) è indicato in modo chiaro dalla legge e, pertanto, l'errore non è scusabile.

1.1.4. È appena il caso di aggiungere che, rispetto alla riscontrata carenza di legittimazione a reclamare, nessun rilievo può essere attribuito al dato puramente formale che Overmach S.p.A. era stata indicata come «opponente» nella intestazione della sentenza di omologazione. Il tribunale, infatti, ha dovuto prendere atto del tardivo deposito della memoria, il che non gli impedì di rilevare la tardività e di dichiarare, in motivazione, l'inammissibilità dell'opposizione, presupposto del successivo difetto di legittimazione a reclamare, dichiarato dalla corte d'appello.

2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., una «violazione o comunque falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nonché dei parametri di cui al d.m. 55/14 e successive modificazioni».

La ricorrente censura, da un lato, il mancato esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di compensare le spese di lite; dall'altro lato, la liquidazione delle spese in misura ritenuta eccessiva.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. La decisione di non compensare le spese e di applicare quindi la regola generale della soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Il motivo è, pertanto, inammissibile *in parte qua*.



2.1.2. È invece infondata la prospettata violazione dei parametri per la liquidazione delle spese, in quanto l'importo liquidato (€ 7.120) è inferiore al valore medio dei compensi liquidabili per cause di valore tra € 52.000 ed € 260.000, scaglione utilizzabile per le cause di valore indeterminabile (art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014).

Non può essere condivisa l'affermazione secondo cui si sarebbe dovuta applicare, nel caso di specie, la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, posto che il reclamo innesta una vicenda contenziosa che il giudice è chiamato a risolvere nel contraddittorio tra le parti.

3. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre non si ravvisano i presupposti per la pur richiesta condanna della ricorrente al «risarcimento dei danni» ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;



dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.4.2026.

Il Presidente
Massimo FERRO

